

**CXXVII<sup>a</sup> TORNATA**

**MARTEDÌ 26 GIUGNO 1917**

Presidenza del Presidente **MANFREDI**

**INDICE**

**Disegni di legge** (approvazione di):

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni (N. 333) pag. 3622 (discussione di):

Modificazioni alle leggi 1<sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682, serie III, 21 gennaio 1897, n. 23, 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto (N. 323). 3611, 3618

Oratori:

BENVENANTO . . . . . 3611, 3616, 3619  
BERGAMASCO, *relatore* . . . . . 3613  
MEDA, *ministro delle finanze* . . . . . 3618, 3621

**Interpellanza** (per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Cuzzi) . . . . . 3623

Oratori:

CUZZI . . . . . 3623  
MEDA, *ministro delle finanze* . . . . . 3624  
PODESTÀ . . . . . 3623

**Processo verbale** (osservazioni sul) . . . . . 3609

Oratore:

PEDOTTI . . . . . 3609

**Relazioni** (presentazione di) . . . . . 3611, 3623

**Ringraziamenti** . . . . . 3610

**Votazione a scrutinio segreto** (risultato di) 3610, 3622

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, dell'Agricoltura e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PEDOTTI. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Il Senato ha ieri avuto il dolore di commemorare un altro eminente uomo parlamentare, quasi improvvisamente scomparso di mezzo a noi; il compianto deputato Giulio Rubini.

Nella commemorazione ieri fatta non fu però ricordata una speciale e alta benemeranza dell'onor. Rubini, quella cioè che nella sua giovinezza egli fu pure un valoroso combattente volontario delle guerre della nostra indipendenza.

Nel 1866 Giulio Rubini faceva parte di quel quarto reggimento volontari che era comandato dal testè defunto colonnello Cadolini, e si distinse nella giornata di Vezza.

Io credo basti questo accenno a completare ciò che fu ricordato della bella figura del compianto deputato.

Ma giacchè ho la parola mi consenta il Senato che io la tenga ancora per brevissimi istanti. Pochi giorni or sono, nella tornata del 21, a proposito di una meno esatta dizione che si trovò nel resoconto sommario, io ebbi a ricordare i nomi di molti dei nostri colleghi che sono dei gloriosi avanzi delle guerre della nostra indipendenza.

Naturalmente non ne feci una lista completa; non lo potevo, nè forse sarebbe stato il caso. Però sono, e anche involontariamente, incorso in qualche omissione che desidero di colmare.

Così non ho ricordato il senatore Annaratone che fu tra i combattenti della campagna dell'Agro Romano o di Mentana. Così non ho ricordato il senatore Bombini, valoroso combattente della campagna del '66, alla quale prese

parte come ufficiale di artiglieria, uscito dall'Accademia militare, dopo averne frequentati i corsi in opposizione alla volontà paterna che aveva già provveduto a liberarlo mediante il cambio da ogni servizio militare; servizio cui però egli non volle rinunciare se non dopo la guerra.

Così non ho ricordato, e veramente perchè l'ignoravo, non avendone da lui, nella sua modestia, inteso mai parlare, il senatore Bonasi, il quale prese pure parte alla campagna del 1866, semplice soldato volontario in quella brillante divisione Medici che arrivò, come tutti sapete, quasi alle porte di Trento.

Ed è stata una omissione che invero avrei voluto non commettere, quella del nome del senatore Colonna Fabrizio, che, richiamato in servizio per la presente guerra, noi abbiamo avuto la compiacenza di vedere promosso al grado di maggiore generale.

Non ho ricordato il senatore Morandi, che fu pure dei combattenti di Mentana; e il senatore Muratori, il quale, commemorando il senatore colonnello Cadolini, ricordò, se io bene intesi di aver militato come volontario ai di lui ordini.

E infine, non ne sono ben sicuro, ma deve essere stato fra i combattenti volontari anche il senatore Canzi.

Con questo non sarà completa la lista; io ignoro di altri, ma spero che il Senato mi userà venia se ho voluto ancora per un momento richiamare la sua attenzione su questi ricordi, che io considero non trascurabili.

Il piacere con cui i nostri colleghi si vedono ricordati tra i combattenti delle guerre per la indipendenza della patria, mi pare sia una bella manifestazione di quel risveglio di spirito militare del quale oggidì abbiamo tanto bisogno e che si appalesa in così splendido modo fra le file dei nostri valorosissimi combattenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il verbale s'intenderà approvato.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Cadolini mi è pervenuta la seguente lettera:

Roma, 24 giugno 1917.

« Eccellenza,

« Mi permetto porgere all'E. V., da parte di tutta la famiglia, i più sentiti ringraziamenti per le condoglianze inviate a nome del Senato per la scomparsa del povero mio padre, senatore Giovanni Cadolini.

« Siamo particolarmente grati a V. E. per le elevate espressioni pronunciate nell'Alto Consesso per commemorare il nostro caro estinto.

« Coi sensi del massimo ossequio

« Dev.mo

« Tenente GINO CADOLINI ».

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni eseguite nella seduta di ieri:

Per la nomina di due membri del Consiglio Superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	57

Esibero voti:

Il senatore Molmenti . . . . .	74
» Del Giudice . . . . .	54
» Mazziotti . . . . .	44
» Tommasini . . . . .	22
Voti nulli o dispersi . . . . .	8
Schede bianche . . . . .	10

Proclamo eletto il senatore Molmenti.

Si procederà fra poco alla votazione di ballottaggio fra i senatori Del Giudice e Mazziotti, e di questa votazione saranno scrutatori gli stessi onorevoli senatori che adempirono a questo incarico nella seduta di ieri.

Per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	57

Esibero voti:

Il senatore Bergamasco . . . . .	81
» San Martino . . . . .	10
Voti nulli o dispersi . . . . .	5
Schede bianche . . . . .	16

Proclamo eletto il senatore Bergamasco.

## Presentazione di relazioni.

SPINGARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915, numeri 356, 357, 358, 359, 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540 e 6 maggio 1915, n. 597; portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento ed avanzamento nel Regio Esercito.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alle leggi di avanzamento per il Regio Esercito.

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle leggi 12 luglio 1911, n. 772 e 14 luglio 1914, n. 761, circa la concessione di sussidi e di mutui ai privati danneggiati dall'eruzione dell'Etna e del terremoto del 1911 in provincia di Catania.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Spingardi, Bava Beccaris e Garavetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie III, 21 gennaio 1897 n. 23 e 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie III, 21 gennaio 1897, n. 23 e 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. stampato N. 323).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. La legge del 1° marzo 1886, ebbe lo scopo finale di accertare il reddito della proprietà rusticana dello Stato, contemporaneamente con gli elementi di fatto e conseguentemente con tariffe variabili da luogo a luogo, come variabili da luogo a luogo erano le contingenze molteplici della vicinanza o meno ai luoghi di consumo e di sbocco, alla viabilità, ed a tutte quelle circostanze speciali, che influiscono a rendere di più o di meno, la messa in valore dei prodotti del suolo.

La perequazione era ed è un effetto della determinazione del reddito fondiario, che ne costituisce la causa.

Per conseguire questo fine con unità di indirizzo, la legge dispose, che il lavoro si fosse fatto con quattro mezzi, che costituiscono quattro stadi diversi.

Il primo consiste nel rilevamento della proprietà fondiaria col metodo trigonometrico che avesse frattanto posto in evidenza non solo lo stabile nel suo complesso, ma ben vero ciascuna particella di esso a fine di fotografare i beni rustici in tutte le loro diverse culture.

Questo rilevamento particellare era richiesto altresì, perchè si fosse potuto distinguere la particella qual'era nel 1886, con quella, che i miglioramenti posteriori avessero modificato, e che rimaner dovessero esenti d'imposta sino a che una novella catastazione si fosse fatta.

Il secondo mezzo era quello della classifica e qualifica di ciascuna particella in relazione alla potenzialità assoluta e relativa di essa in

confronto a quella delle altre della medesima natura.

Il terzo stadio era quello della formazione delle tariffe, che veniva determinata dal reddito netto della produzione presunta di ciascuna unità ossia particella accertata con criteri del tutto locali ed autonomi.

Il quarto l'estimo di ciascun podere determinato dalla somma dei redditi di ciascuna particella che lo componeva, fatta deduzione di tutto quanto la legge del 1886, determina per ispeze relative all'amministrazione, danni contingibili ed altro.

Così nel concetto fiscale della legge, si sarebbe conseguita la esatta determinazione del reddito di ciascuna proprietà e, questa ottenuta, la uguaglianza del tributo da pagarsi allo Stato, nella proporzione dell'otto per cento.

Per tutto quel complesso di circostanze, per le quali un lavoro qualsiasi riesce di lunga e non facile attuazione, le operazioni catastali dopo trentino anni sono in grande parte, come la relazione fa rilevare, od appena iniziate ovvero non ancora cominciate.

Per accelerare la catastazione il progetto di legge, che viene al nostro esame, con l'articolo primo propone la formazione delle tariffe d'estimo, che però il progetto chiama *provvisorie*. Domando all'egregio relatore: le tariffe suddette debbono essere fatte secondo leggiamo nell'ultimo comma del cennato articolo primo, o coi criteri stabiliti dall'articolo 9 della legge del 1886?

Se è così, perchè chiamare provvisorie le tariffe le quali ai sensi della cennata legge debbono essere contemporanee in quanto alla determinazione del reddito per ciascuna particella e quindi definitive agli effetti della catastazione?

In sostanza, poi, l'articolo suddetto alla formazione di queste tariffe appellate *provvisorie* ci dice: devono precedere le misure ed il *classeamento* ai quali devono essere *preordinate*.

A me pare, onorevoli colleghi, che in sostanza una sola cosa si riconosca indispensabile, cioè l'acceleramento della catastazione disposta dalla legge del 1886 ed il compimento di essa, la quale porterà come conseguenza la equiparazione dell'imposta.

Dunque, se le tariffe saranno conformi al concetto della legge del 1886 e tali da raggiungere

il fine della *catastazione contemporanea*, saranno, come di ragione, non *provvisorie*, ma *definitive*, e la catastazione dei beni rustici dell'agenzia sarà compiuta; o se si vogliono adottare criteri dissonanti dalla contemporaneità, cadrà del tutto l'edificio della *sperata* equazione tra reddito e tributo, tra cittadini e cittadini, tra regione e regione. Ed appunto per questo, non so comprendere il senso al quale s'ispira l'ultimo comma dell'articolo 27, nel quale si legge: « La Commissione provinciale... trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte allo scopo della *congruenza e proporzionalità* delle tariffe dei comuni, delle provincie ».

Se le tariffe debbono essere del tutto autonome in ogni comune, se anzi in determinati comuni si possono avere due tariffe diverse, una per una parte ed una per l'altra appunto perchè questo è necessario per la determinazione dei redditi quali sono, perchè stabilire un confronto tra le tariffe di un comune e quelle di un altro, se necessariamente queste tariffe, secondo lo spirito e la lettera della legge, devono essere diverse?

A me pare, tutto sommato, che il concetto finale di questa legge si possa riassumere in un desiderio solo: quello di accelerare le operazioni del catasto. In questo senso noi non possiamo che esser pienamente d'accordo. Si potrebbe in determinati comuni, ed anche in determinate agenzie, se volete, trovare il modo di sollecitare il compimento delle operazioni catastali, partendo dal punto nel quale oggi si trovano.

Se questo è il concetto fondamentale della nuova legge, tutto potrebbe compendiarsi in un solo articolo: quello del n. 3 del presente disegno di legge nei seguenti sensi:

« Nell'attivazione del nuovo catasto, sarà data la precedenza a quei distretti di agenzie per i quali essa sarà domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del distretto. La precedenza sarà subordinata, in ogni caso, al normale svolgimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia ».

(E tutto ciò per impedire, che vi sia una grande affluenza di domande, che possono venire accolte nei limiti del possibile, special-

mente in questi tempi in cui gli uffici tecnici sono sprovvisti di personale).

« Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale riceveranno comunicazioni dell'inizio dei lavori catastali nella loro provincia ».

Qui si potrebbe a due mesi sostituirne quattro, ma questa è una questione secondaria.

« Nelle provincie ove le operazioni sono già in corso, le domande dovranno essere fatte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Così avremo in sostanza non mutato nulla di quanto riguarda il concetto basilare dell'accertamento contemporaneo dei redditi, ed in secondo luogo non avremmo modificato nulla per quanto riguarda l'autonomia delle tariffe e di conseguenza la determinazione dei redditi in modo conforme alle svariate contingenze locali ed avremmo fatto un lavoro definitivo. Infatti, appena compiuto questo lavoro di accertamento dei redditi reali contemporanei, non ci sarebbe che da applicare l'aliquota universale dell'8 per cento. La differenza così tra un possessore e l'altro tra uno, che ha la particella di maggiore reddito e l'altro, che l'ha di reddito minore, sparisce come conseguenza della relazione proporzionale uniforme tra reddito accertato e tassa proporzionale per qualità.

Insomma la questione sarà risolta in modo, che l'equiparazione fra i contribuenti verrà assicurata, come naturale automatica conseguenza.

Queste osservazioni ho voluto sottomettere alla nostra autorevole Commissione e all'egregio relatore, che tanto studio ha portato nell'esame di questa importantissima tesi. (*Approvazioni*).

BERGAMASCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *relatore*. Io ringrazio anzitutto l'egregio collega Beneventano, che ha richiamato l'attenzione del Senato sopra questo disegno di legge che, sotto forme modeste, ha però una portata di non piccolo rilievo.

Questo progetto di legge modifica alcune disposizioni della legge del 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria, legge che prescriveva

la formazione del catasto in tutte le provincie del Regno contemporaneamente, cosa che si vide subito praticamente impossibile. La legge del 1886 dovette perciò essere modificata con altra, quella del 21 gennaio 1897, con la quale si stabilì di attuare il nuovo catasto non contemporaneamente in tutto il Regno, ma provincia per provincia: anche questa seconda legge dovette in prosieguo di tempo essere modificata e lo fu con la legge dell'8 luglio 1904, che stabilisce che il nuovo catasto si possa attuare anche per circondario. Nonostante queste modificazioni, che tendevano a rendere pratica l'applicazione della legge fondamentale, ci siamo trovati ancora di fronte alla solita difficoltà, cioè a dire che quando si tratta di attivare il nuovo catasto in qualche provincia o in qualche circondario si trova che questo catasto è già diventato vecchio rispetto allo stato della proprietà. A ciò ben comprendere fa d'uopo considerare che le operazioni si svolgono in tre diverse fasi. Prima bisogna fare il rilievo esatto del terreno per formare la mappa e raccogliere i nomi dei possessori per intestare i libri del catasto, in secondo luogo si procede al classamento dei terreni, dividendoli per qualità e classi, da ultimo si compiono le operazioni della stima e formazione delle tariffe. Ora, il tempo che praticamente occorre per la formazione delle tariffe è tale che quando si viene ad attivare su un dato territorio il nuovo catasto, questo si trova invecchiato. Basta tenere presente che ogni anno in Italia poco meno del dieci per cento delle ditte iscritte sui libri fondiari vengono ad essere cancellate e sostituite da altre ditte, e che circa un cinquantesimo delle particelle del territorio italiano ogni anno muta di configurazione, cioè a dire od è spezzato e suddiviso, per divisioni o per alienazioni parziali, o viene aggregato ad altre particelle per formarne delle maggiori.

In questo stato di cose ognuno comprende che, quando si vuole attivare il nuovo catasto su di una data zona di territorio, corrispondendo esso ai rilievi di quattro o cinque anni prima, mentre tutte le volte di questi quattro o cinque anni sono state fatte sul vecchio catasto, occorre che il nuovo sia aggiornato, e quindi è necessario parecchio tempo, sono necessari molti periti e spese notevoli per raggiungere questo scopo.

Qual è la modificazione, che in questo ingranaggio di operazioni introduce il presente disegno di legge?

La legge fondamentale per la perequazione fondiaria, quella succitata del 1° marzo 1886, prescriveva le operazioni contemporanee in tutto il Regno; fu modificata dall'altra del 1897 che limitava le operazioni provincia per provincia e poi colla terza legge citata si addivenne al circondario. Col presente disegno di legge discendiamo ad una circoscrizione più piccola del circondario, discendiamo al distretto di ogni agenzia delle imposte, per cui mediante questo disegno di legge tutta volta che il nuovo catasto sia formato per quei pochi comuni, che compongono un distretto di agenzia d'imposte, si provvede a metterlo in applicazione senza altro sostituendolo al vecchio ed introducendovi tutte le modificazioni della proprietà a mano a mano che le medesime si verificano e non distogliendo più l'opera del personale del catasto, che è poco ed insufficiente, dal grande suo compito, per fare un lavoro a vuoto, quale è quello dell'aggiornamento del nuovo catasto.

Per riescire ad applicare il nuovo catasto, anche agenzia per agenzia, occorre stabilire delle tariffe. E qui viene il punto, sul quale richiama l'attenzione del Senato il senatore Beneventano, se ho ben compreso il senso delle sue parole.

Le tariffe secondo le leggi attuali sono fatte provincia per provincia, o circondario per circondario, delle Giunte tecniche, che sono gli organi locali e poi rese definitive dalla Commissione censuaria centrale. E questa è la fase di operazioni del nuovo catasto, per la quale occorre un periodo di alcuni anni e per qualche provincia di parecchi anni, che fa invecchiare oltre misura le mappe ed i libri catastali. Ad attivare questi rapidamente, agenzia per agenzia, occorre pertanto escogitare sia pure in via provvisoria un sistema di tariffe di pronta formazione e lo si è trovato ricorrendo all'opera sollecita degli uffici catastali in collaborazione colle Commissioni censuarie comunali e ripartendo provvisoriamente fra i possessori di ogni singolo distretto di agenzia di imposte l'imposta attuale.

Così, per quanto riguarda la formazione delle tariffe, ai due stadi previsti dalle vigenti leggi, che sono caratterizzati, il primo dall'applica-

zione ai nuovi redditi imponibili dell'aliquota dell'8 per cento, ed il secondo, che è il definitivo ed a catasto compiuto in tutto il Regno, dalla sistemazione delle tariffe per modo che il gettito totale dell'imposta terrene dia una somma prefissata ogni anno, si premette un nuovo stadio con tariffe assolutamente temporanee, diverse da una circoscrizione di agenzia d'imposta all'altra, ma tali che servano a distribuire in modo perequato in ciascun distretto di agenzia la imposta attuale.

Questo procedimento facilita il lavoro e permette di procedere rapidamente ad attivare il nuovo catasto.

Tutti sappiamo che il nuovo catasto comincia a portare con sé, anche indipendentemente dalle tariffe e dalla perequazione, tutti i benefici civili per l'accertamento della proprietà; applicandolo agenzia per agenzia noi eliminiamo tutte le divergenze stridenti tra i singoli proprietari contigui della stessa agenzia d'imposta, noi veniamo a colpire d'imposta quei terreni incensiti, che qua e là si trovano sparsi per il territorio italiano, noi leviamo le differenze gravi, le punte acute e cominciamo a fare una perequazione interna nel territorio di ogni distretto di agenzia, a rendere cioè lo stato attuale di differenza di tassazione più tollerabile: è un primo risultato.

A catasto completo per ogni provincia, allora applicheremo di mano in mano i nuovi sistemi colla aliquota dell'8 per cento. Ora, dato lo stato delle cose, e le cose sono in questi termini, mi pare che tutta la prima parte del discorso dell'onorevole Beneventano, la quale verte su spiegazioni della legge fondamentale del 1886, esula dal tema della discussione odierna; perchè la legge del 1886 non la tocchiamo che in un punto, quello che ho chiamato: tutto il resto permane.

Egli ha sollevato qui una questione che sarebbe gravissima se avesse luogo di essere in questo campo, il che non mi sembra.

Egli ha sollevata la questione della contemporaneità del catasto e delle tariffe, ma egli sa che la contemporaneità dei rilievi catastali non è possibile, mentre la contemporaneità, o meglio la omogeneità delle tariffe c'è sempre. Infatti quando le Giunte tecniche formano le nuove tariffe e la Commissione censuaria centrale le approva, devono adottare come prezzi

dei prodotti i prezzi di quel tale dodicennio, che si chiama catastale, e, se non mi inganno, decorre dal 1874 al 1885. E la contemporaneità del catasto nelle tariffe sta appunto nel precisare l'epoca; sta nel triennio di minimo prezzo, che hanno diritto di scegliere le Giunte tecniche entro il precitato dodicennio.

Nulla noi tocchiamo di questo principio; noi non applichiamo che per breve periodo delle aliquote provvisorie, le quali servono a suddividere l'imposta attuale per ogni distretto di agenzia, e ciò non turba per nulla la perequazione e permette di accelerare le operazioni e di non spendere inutilmente l'opera del personale catastale nell'aggiornare i catasti nuovi divenuti vecchi prima dell'attuazione.

Potrei citare l'esempio di una provincia, che ha il catasto rilevato e finito da sei o sette anni mentre solo da pochi mesi ne sono diventate definitive le tariffe. Volendosi attivare quel catasto, si è trovato che occorrerà un anno e mezzo e forse anche due di lavoro per aggiornarlo, per metterci su tutte le volture fatte in questo periodo di cinque o sei anni sul catasto vecchio.

Or vede l'onor. Beneventano che quando riusciamo, come avverrà col disegno di legge in discussione, ad eliminare questa opera vana, tutta questa perdita di tempo, riusciamo ad avvicinarci allo scopo auspicato, che egli sosteneva tanto egregiamente, dell'acceleramento, e del compimento finale del catasto.

L'onorevole Beneventano prima di tutto chiede spiegazione sull'ultimo comma dell'articolo 27, il quale dice:

« La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia ».

Egli ha chiesto spiegazioni: ma mi pare che l'articolo sia chiaro; l'ultima frase dice perché si debbano mandare le tariffe alla Commissione centrale, *allo scopo della congruenza e proporzionalità*. Non si fanno tariffe assolute per ogni comune, si preparano per comune, e poi si debbono coordinare. Non si può ammettere che la tariffa di un comune non sia in congruenza con la tariffa degli altri comuni contigui, e lontani della stessa provincia.

La ragione del comma è espressa nel comma stesso.

Altra difficoltà solleva a proposito dell'art. 3 del disegno di legge, il quale dice: « L'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 386, è soppresso; e all'art. 2 della stessa legge è sostituito il seguente: nell'attivazione del nuovo catasto, agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta tra i singoli contribuenti, sarà data la precedenza a quei distretti di agenzia per i quali essa sia domandata, ecc. »

Egli propone di sopprimere l'inciso: « agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta tra i singoli contribuenti ».

Se questo inciso non stesse lì altro che per chiarire meglio il concetto dell'articolo, sarebbe il caso di lasciarcelo; ma c'è qualche cosa di più. L'articolo 2 della legge 8 luglio 1904, che si tratta di sostituire, comincia così: « Nell'attivazione del nuovo catasto, sarà data la precedenza a quei circondari, per i quali essa sia domandata dai consigli comunali »; e noi si dice: « nell'attivazione del nuovo catasto sarà data la precedenza a quei distretti di agenzia ». Non facciamo che ripetere l'articolo, trasformando il circondario in agenzia, e dicendo anche lo scopo, per cui si fa la modifica.

Dopo ciò io prendo atto ben volentieri del parere favorevole alla legge espresso dal collega Beneventano, e mi auguro che il Senato voglia approvare questo disegno di legge che, ripeto, è modesto nella forma, ma ha una portata pratica notevole. Non sarà quello che ci farà ottenere il nuovo catasto, operazione di una grandiosità eccezionale, in pochissimi anni; ma certo eliminerà molta parte di quelle perdite di tempo, che ci sono oggi nell'organismo per la formazione del nuovo catasto, perequato in tutto il Regno.

E poiché ho la parola vorrei richiamare l'attenzione dell'on. ministro sull'ultima obiezione al disegno di legge, che è contemplata nella relazione dell'Ufficio centrale. In essa relazione sono state rilevate alcune obiezioni che a questo disegno di legge, pur così largamente approvato dagli uffici, vennero mosse da qualche oratore. Tra queste una ve ne ha che ha fatto impressione. Si teme cioè che, modificandosi ancora una volta il sistema, l'organismo delle leggi, che deve condurci all'auspicata perequazione fondiaria del Regno d'Italia,

non si abbiano ad introdurre altre cause di ritardo.

Si osserva: il nuovo catasto fu facile ad attuare nelle provincie, le quali erano sicure di ricavare dal medesimo il beneficio di uno sgravio d'imposta. Difatti la legge del 1886 ha accordato il cosiddetto catasto accelerato a quelle provincie, che avessero anticipato i fondi per fare le operazioni: ed abbiamo visto 18 provincie del Regno, che hanno anticipato i fondi, e per questo il nuovo catasto, come è noto, è già attivato con notevole diminuzione d'imposta. Abbiamo poi altre 12 provincie, per le quali le operazioni sono avanzate a tale punto che sono già pubblicate le tariffe delle giunte tecniche. Anche per queste provincie è da prevedersi che avranno uno sgravio. Ma non potrà essere così per tutte le rimanenti provincie!

I fautori della perequazione fondiaria prevedono che a mano a mano che il catasto si va ad applicare a provincie, dove la nuova operazione abbia a condurre ad un qualche aggravio di imposta, si va incontro se non altro a delle resistenze passive nei corpi locali, che devono pure collaborare alle operazioni; resistenze, che si manifestano nelle Giunte tecniche, le quali possono procurare meditate lentezze nello svolgimento del loro compito. Questi fautori del catasto temono che, perequandosi l'imposta attuale fra i contribuenti della stessa agenzia di imposte, abbia ad estinguersi uno dei più forti stimoli locali per avere il nuovo catasto, in quanto che i proprietari, che hanno vicini altri proprietari di beni rustici, i quali pagano in proporzione meno di loro, vogliono la perequazione; i proprietari, che già pagano oggi e sanno che la particella *a* o la particella *b* del loro comune non è censita, vogliono la perequazione; e così i comuni che sanno di essere gravati oggi più di altri comuni vicini, vogliono la perequazione. Nelle provincie, nelle quali probabilmente il nuovo catasto apporterà un rincarimento di contributi, tutti questi stimoli, che vengono dalle sperquazioni più stridenti fra proprietari e proprietari contigui, fra comune e comune contigui, cesseranno quando con questa legge si applichi a loro il nuovo catasto geometrico particellare con tutta la sua esattezza ed i suoi benefici.

Questa è l'obiezione più grave, della quale si è dato carico l'Ufficio centrale, che ha in-

serito nella relazione i chiarimenti sulla medesima forniti dall'amministrazione delle finanze.

E mentre io ringrazio l'onorevole ministro di aver presentato questo disegno di legge in precedenza al Senato, nello stesso tempo vorrei esprimergli un desiderio, ed è che egli abbia a rispondere anche su questo punto speciale sollevato e discusso in seno all'Ufficio centrale e che voglia dare al Senato l'affidamento che egli darà opera efficace perchè le operazioni del nuovo catasto, compatibilmente coi più gravi problemi dell'ora presente, abbiano a progredire con la maggiore celerità possibile. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Tengo ferma la dichiarazione fatta nel senso, che non bisogna confondere contemporaneità di operazioni catastali con contemporaneità di accertamento di redditi. Fermato questo concetto, noi avremo risolta la questione.

Per difetto certamente non imputabile a nessuno, ma principalmente al metodo adoperato finora, sono tuttavia incomplete le pratiche del novello catasto.

Quando non si volle adottare del tutto il *forfait*, per quanto riguarda il rilevamento, abbiamo avuto la conseguenza che dove si eseguì un rilevamento *à forfait*, si ebbe questo in meno di otto mesi, mentre nelle altre parti sono già passati trentun'anni e non si è fatto che poco o nulla. Ma questo nulla toglie al concetto fondamentale della contemporaneità della determinazione dei redditi. Questo è tutto quello, che interessa ed occorre, che tale accertamento sia fatto con criteri uniformi e coevi. Io ricordo la grave questione impegnatasi occasionalmente al progetto primitivo, che conteneva la perequazione delle tariffe. Un valente parlamentare, il Tegas, su mia proposta, accettò il concetto della autonomia delle tariffe. Non è infatti possibile di perequare le tariffe, perchè da un comune all'altro varia il prezzo dei prodotti di una medesima unità culturale, varia la entità dei prodotti di essa, varia la messa in valore di questi. Di modo che, un appezzamento di coltura ortilizia, trovandosi vicino alla città di Firenze, vi dà un reddito di 1000 lire per ettaro, mentre all'inverso una stessa unità culturale, in quello stesso

tempo in altro comune, com'è per esempio in Santo Pietro, nella provincia di Siracusa, pur avendo una forza produttiva maggiore, dà un reddito di 50 lire. Ora, se si dovesse perequare la tariffa, si avrebbe, che la rendita del primo e del secondo addizionata, darebbe la somma di lire 1050, la cui metà sarebbe 525, alla quale, fissando l'aliquota unica dell'8 per cento, si avrebbe la stridente sperequazione tributaria. Difatti così la particella ortizia di Firenze sul reddito di lire 1000 pagherebbe di tassazione lire 65 e quella di Santo Pietro sul reddito di lire 50 avrebbe dovuto pagare lire 65, d'imposta!!

Per queste evidenti ragioni si stabilì, che le tariffe fossero del tutto autonome e tali quali risulteranno dalla valutazione di prodotti alla base dei prezzi del più basso triennio di cui nella legge del 1886 è parola.

Questo il concetto dominante a cui s'ispira l'attuale legge di perequazione. Quando noi, in un determinato comune, in una determinata agenzia, vogliamo togliere la disparità degli imponibili ossia delle rendite catastali tra un contribuente e l'altro, che hanno lo stesso terreno ma di qualità e classe diverse, non bisogna far altro, che applicare a ciascun appezzamento la tariffa relativa alla rispettiva qualità e classe, seguendo i concetti direttivi della legge del 1886.

Quando avremo così accertato i redditi con criterio uniforme, regolatore, contemporaneo e con tariffe autonome, tutte le discrepanze finiranno da sé. Ed è appunto questo, che bisogna chiarire.

Quando adesso il senatore Bergamasco ha dichiarato di non voler per nulla innovare i due punti principali della perequazione del 1886, si viene a questa conclusione: si tratta di tariffe definitive e non già di tariffe provvisorie. E quando avrete delle tariffe definitive, quando fisserete l'aliquota dell'otto per cento in quelle provincie nelle quali è stato già compiuto il catasto, si avrà come conseguenza la eguaglianza del tributo. E poiché l'aliquota universale di base al catasto compiuto fu questa, la somma ricavata dalla imposta fondiaria nelle provincie, che hanno compiuto la catastazione è venuta meno per circa dodici milioni a danno della finanza.

È conforme a giustizia, che al catasto com-

piuto in ogni distretto di agenzia, ossia in ogni comune, si applichi l'aliquota unica dell'8 per cento, oggi 8 e centesimi 80, affinché tutte le parti della patria nostra abbiano uguaglianza di trattamento come si deve fare in una nazione saldamente unita.

Accelerate pure i lavori del catasto, sostituite all'azione del Governo quella dei comuni, stabilendo quando e come il Governo dovrà apprestare gli agenti, che ci vogliono per la parte che interessa la finanza, che in questo momento sono deficienti, ma non innoviamo per nulla il sistema relativo alla formazione delle tariffe, affinché rispondano allo scopo fissato dalla legge del 1886.

Così avremo tariffe definitive non provvisorie.

Come conseguenza scompariranno le differenze tributarie tra possessori e possessori di particelle culturali uguali in superficie, ma dispari per qualità e per classe.

Per quanto riguarda poi il metodo da tenersi per accordare la precedenza alle domande, non ho ragione di fare osservazioni di sorta: sarà affidato alla prudenza del Governo di vagliare tutte le domande, che al medesimo verranno rivolte dai comuni. Credo non ci sia un solo comune, che non abbia interesse alla perequazione. Se pensate, che quelli, che l'hanno già compiuta, pagano 8.80 per cento, mentre quelli che non l'hanno compiuta pagano il 15 e rotti per cento, in base ad imponibili molto elevati, vi sarà facile il prevedere, come tutti hanno bisogno di vedere compiuta la novella catastazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari e i senatori scrutatori di numerare i voti.

(I senatori segretari e gli scrutatori procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Auero d'Aste, Barinetti, Bava Beccaris, Beneventano, Bergamasco, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Brandolin.

Cablesi, Caneva, Casalini, Cassis, Castiglioni,



Cavasola, Cefaly, Chimirri, Coffari, Colonna Fabrizio, Conti, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, De Larderei, Della Somaglia, De Novellis, De Sonnaz, Di Brazzi, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Prampero, Di Scalea, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Figoli, Filomusi Guelfi, Frascara, Frizzi.

Garavotti, Garofalo, Gatti Casazza, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Grassi, Grimani, Qualterio, Guidi.

Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mazza, Mazzoni, Mele, Molmenti.

Palummo, Passerini Angelo, Pedotti, Petrella, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Presbitero, Pullè.

Righi, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino, Scaraella-Manetti, Schupfer, Scillama, Sili, Spingardi.

Tami, Tittoni Romolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Venosta, Veronese, Viganò, Vigoni, Villa, Volterra.

Wollemberg.

Zuccari.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sul catasto.

Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

MEDA, *ministro delle finanze*. Veramente, dopo le spiegazioni che ha dato il relatore all'onorevole Beneventano, non avrei da aggiungere molte parole; ma siccome mi pare di aver capito che i dubbi manifestati venivano tutti da una parola che è nell'articolo 1º, cioè dalla parola « provvisorio » aggiunta a « tariffe », io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Beneventano sulla portata vera di questo aggettivo: qui si tratta di tariffe che si adottano ai soli effetti degli scopi che la legge vuol raggiungere in attesa dell'applicazione della tariffa normale. La legge si propone di

attivare il catasto tosto che sia compiuto per ciascun distretto d'agenzia, e quindi dispone che i contribuenti ne risentano il beneficio mediante la ripartizione fra di essi del contingente di imposta: il che non può farsi se non appunto adottando delle tariffe in cui il carattere della provvisorietà è insito alla loro funzione. Non vedo dunque perchè l'aggettivo debba preoccupare; ma se l'onorevole Beneventano teme proprio che in esso si nasconda qualche pericolo, qualche pregiudizio per la perequazione definitiva, non avrei difficoltà a sopprimerlo: ma è chiaro che la sostanza del provvedimento deve rimanere, se si vuole che la legge abbia un valore pratico.

L'onorevole Beneventano si disse poi preoccupato anche dell'ultimo capoverso dell'art. 27: « La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale con le sue osservazioni allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia »: l'onorevole Beneventano però è in errore nel vedervi una contraddizione col principio fondamentale della legge organica; del resto mi permetto di fargli osservare che questo capoverso esiste già nella legge del 1º marzo 1886, ed io non ho fatto che riprodurlo nel testo sostitutivo, testo in cui la parte nuova è costituita non dall'ultimo ma dal penultimo capoverso, e nessun attentato quindi alla legge del 1886, ma semplice riconferma di ciò che essa aveva disposto allo scopo della proporzionalità e della congruenza delle tariffe.

L'onorevole Beneventano infine vorrebbe ridurre il disegno di legge all'art. 3, quello che sostituisce l'art. 2 della legge del 1904, parendogli che basti il dire che nell'attivazione del nuovo catasto « sarà data la precedenza a quei distretti di agenzia per i quali essa sia domandata dai consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio » senza altra designazione. Ma io qui proprio non comprendo: perchè, a che cosa si ridurrebbe la precedenza di cui è questione se non se ne determinano gli effetti? Infatti è da considerare che ora si avrà l'attuazione del nuovo catasto in due stadii: in un primo si otterrà soltanto la migliore ripartizione del contingente d'imposta senza alterarne l'ammontare;

in un secondo si sostituirà al contingente l'imposta di quotità commisurata sulle nuove rendite; e quindi conviene ben precisare che la precedenza dei distretti è ammissibile soltanto per le operazioni del primo stadio. Togliere dunque le parole « agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti », vorrebbe dire privare la legge del suo oggetto, e cioè della sua ragion d'essere.

L'onorevole Beneventano, il quale ha detto molte cose interessanti, che io ho ascoltato con piacere, è forse stato guidato dall'idea che in questo disegno di legge ci sia un recondito proposito eccedente i termini delle sue disposizioni; ma si persuada: il Governo per ora non si è proposto nessuna riforma vera e propria della legge fondamentale; esso si è solo persuaso che rimandare l'attivazione del catasto a quando siano finite le operazioni di formazione delle tariffe per ciascun circondario, significa condannare per lungo tempo all'inefficienza molto del lavoro compiuto, ed ha voluto ripararvi.

L'onorevole Beneventano trova che la mappa una volta fatta rimane per quel che è, e che non è il caso di preoccuparsi se invecchi; ma allora avremmo potuto accontentarci anche delle mappe dei secoli trascorsi. Dal momento che s'è voluto intraprendere, e non soltanto per fini tributari, questa grande opera del catasto generale, cerchiamo di averlo il più moderno e aggiornato che sia possibile.

In ogni modo la legge in discussione, ha, ripeto, portata non di riforma istituzionale, ma di semplice riforma funzionale, e credo quindi che il Senato possa con tutta tranquillità approvarla.

La Commissione ha ricordato oggi, per bocca del suo autorevole relatore, le sue preoccupazioni, già espresse nella relazione stampata; che cioè, una volta adottati dei provvedimenti che tolgano le differenze più sensibili tra vicino e vicino, possa accadere di non sentire più gli stimoli all'attuazione del catasto generale.

Già l'Amministrazione ha risposto; ma io dirò ancora una volta che, senza disconoscere il valore del dubbio nascente dalla esposta ragione di ordine quasi direi psicologico, questo è però un aspetto affatto esteriore della questione. La vera causa del ritardo nel compi-

mento del catasto, rendiamoci conto una buona volta della realtà, sta nel fatto che l'Amministrazione non ha potuto disporre dei fondi necessari: lo Stato, come in molte altre occasioni è accaduto, ha deliberato una grande opera, ma poi non ha disposto i mezzi per compierla; e allora voi vedete come la modesta riforma che oggi si propone, potendo realizzare notevole economia di spese, concorre non a ritardare bensì ad affrettare l'esecuzione della legge del 1886. Non certo questo beneficio basterà allo scopo: ben altre misure organiche e finanziarie dovremo adottare un giorno, se vorremo giungere al più presto in porto, cioè dare al paese il suo completo e generale catasto. (*Approvazioni*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

BENEVENTANO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, che resteranno come un precedente illustrativo, rimangono fermi i concetti della contemporaneità ed autonomia delle tariffe, e tutto quello che ci vuole per una esatta catastazione della proprietà fondiaria.

Quanto al tempo, speriamo che sia il più breve possibile; ma creda a me, onorevole relatore, con le ruote, che muovono il carro dell'attuale congegno burocratico, ne avremo da aspettare parecchio. Quello che interessa è che la cosa si faccia e che si faccia bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La formazione delle tariffe d'estimo di cui all'art. 9 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sarà preceduta dalla formazione, a cura dei periti catastali col concorso delle Commissioni censuarie comunali, di tariffe provvisorie, preordinate unicamente allo scopo di ripartire, in base ad esse ed ai risultati della misura e del classamento, gli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti di ciascun distretto di agenzia.

Sulle controversie che insorgessero fra i periti catastali e le Commissioni censuarie comunali in questo stadio delle operazioni, deciderà

in prima istanza l'ufficio catastale della provincia ed in via definitiva il Ministero delle finanze.

Dopo risolte le controversie relative alle tariffe provvisorie ed ai risultati della misura e del classamento, il catasto sarà attivato con decreto ministeriale nei singoli distretti d'Agenzia a tutti gli effetti della sua conservazione e della formazione dei ruoli di riscossione dell'imposta.

Allorché per tutti i distretti di una provincia saranno formate le tariffe d'estimo contemplate dal ricordato art. 9 della legge 1º marzo 1886, si introdurranno nei registri catastali le rendite imponibili corrispondenti ed alle medesime sarà applicata l'aliquota d'imposta dell'8 per cento.

(Approvato).

#### Art. 2.

Agli articoli 10, 19, 26, 27, 29 e 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 10. — Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal ministro delle finanze, con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio tecnico provinciale del catasto, delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Art. 19. — Per la formazione delle tariffe d'estimo da servire al computo delle rendite imponibili, sulle quali sarà commisurata la nuova imposta con l'aliquota dell'8 per cento, saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal ministro delle finanze, per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate, e di un presidente nominato dal ministro delle finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la tariffa del suo territorio.

Art. 26. — I prospetti contenenti le tariffe predisposte dalla Giunta tecnica per ciascuna

qualità e classe di ognuno dei comuni della sua provincia, saranno da essa comunicati alla Commissione provinciale e saranno notificati a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.

Art. 27. — Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta quanto in via comparativa, sulla tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni all'Ufficio provinciale del catasto che, a sua volta, li rimetterà; col proprio parere, alla Commissione provinciale.

In questa sede le Commissioni censuarie comunali potranno riprodurre i reclami contro la qualificazione o classificazione del proprio comune non accolti dal Ministero delle finanze agli effetti della ripartizione transitoria dei contingenti attuali dell'imposta sui terreni, e potranno reclamare sugli stessi oggetti per confronto coi comuni limitrofi al proprio, ma appartenenti ad altro distretto di agenzia.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, lo verificherà ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Art. 29. — Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale per ognuno dei comuni del Regno non appena vi siano state ultimate le operazioni di rilevamento e di classamento. Le mappe saranno depositate all'ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione, e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale, assistita da un rappresentante dell'Amministrazione catastale, si pronunzierà in prima istanza sui reclami. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro quindici giorni dalla data della notificazione, potranno ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale. Eguale facoltà di ricorso spetta all'Amministrazione catastale.

La Commissione censuaria provinciale, sentito il delegato dell'Amministrazione catastale, decide in via definitiva sui reclami ad essa pervenuti in tempo debito, e dichiara gli altri irricevibili.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualità e classi.

*Art. 17.* — Le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola provincia e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato. Per ogni provincia, dopo formati i nuovi estimi, si farà luogo all'applicazione dell'aliquota provvisoria dell'8 per cento, come al paragrafo 1° dell'articolo 47 *ter*.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati, e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particolare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

(Approvato).

### Art. 3.

L'articolo 1° della legge 8 luglio 1904, n. 386, è soppresso; all'articolo 2 della stessa legge è sostituito il seguente:

*Art. 2.* — Nell'attivazione del nuovo catasto, agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti, sarà data la precedenza a quei distretti di agenzia per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del distretto. La precedenza sarà subordinata, in ogni caso, al normale svolgimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia.

Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale riceveranno comunicazione dell'inizio dei lavori catastali nella loro provincia.

Nelle provincie ove le operazioni sono già in corso, le domande dovranno essere fatte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

### Art. 4.

Per le provincie nelle quali le Giunte tecniche che abbiano già intrapresa la formazione delle tariffe, il Ministero delle finanze, tenuto conto dello stadio raggiunto dai lavori, determinerà in quali circondari le operazioni dovranno svolgersi con le norme della presente legge.

MEDA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro delle finanze*. Mi preme di rilevare un errore di stampa incorso nel testo del disegno di legge presentato dal Governo e sul quale ha opportunamente richiamato ora la mia attenzione l'onorevole senatore Ferraris. Infatti all'articolo 4 vi si dice: « Per le provincie nelle quali le Giunte tecniche che abbiano già intrapresa la formazione delle tariffe, ecc. ». Invece deve leggersi: « Per le provincie nelle quali le Giunte tecniche abbiano già intrapresa la formazione delle tariffe, ecc. ».

Perciò è pure errato il testo dell'Ufficio centrale nel quale è stampato: « Per le provincie nelle quali le Giunte tecniche non abbiano già intrapresa, ecc. »: il non deve essere soppresso.

PRESIDENTE. Tenuto conto di questa correzione e cioè della cancellazione della parola *che* nella seconda riga, pongo ai voti l'art. 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni contenute in questa e nelle leggi: 1° marzo 1886, n. 3682; 20 giugno 1889, n. 6130; 23 luglio 1894, n. 340; 21 gennaio 1897, n. 23; 8 luglio 1904, n. 386. È autorizzato altresì a provvedere con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, all'esecuzione della presente legge e delle altre con essa coordinate in testo unico valendosi di tutte le facoltà accordategli dalla legge 1° marzo 1886, numero 3682.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni » (Numero 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni ».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni ».

Debbo però informare gli onorevoli colleghi che l'onorevole senatore Spirito, relatore dell'Ufficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, mi ha telegrafato pregandomi di rinviarne a domani la discussione, non potendo egli intervenire alla seduta odierna.

Non facendosi osservazioni in contrario, la discussione di questo disegno di legge viene perciò rinviata alla seduta di domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Senatori votanti . . . . .	109
Maggioranza . . . . .	55

Ebbero voti:

Il senatore Del Giudice . . . . .	64
» Mazziotti . . . . .	39
Schede bianche . . . . .	6
Altri voti dispersi.	

Proclamo eletto il senatore Del Giudice.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto de seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-17:

Senatori votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	106
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai

danneggiati dai terremoti, nonchè a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili:

Senatori votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 685 che estende al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento di cui all'ultimo comma degli art. 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili:

Senatori votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che passano al servizio delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele e fornitura di acqua ai comuni pugliesi:

Senatori votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Dallolio della presentazione di questa relazione, che seguirà il corso regolamentare.

#### Sull'interpellanza del senatore Cuzzi.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI Ieri l'onorevole ministro Bonomi, da me richiesto, mi ha dichiarato che si sarebbe inteso col ministro del tesoro per rispondere oggi alla mia interpellanza, circa la sospensione minacciata del servizio di navigazione sul Lago Maggiore. Non vedendo l'onorevole ministro Bonomi e giacchè è presente l'onorevole ministro delle finanze, il quale, se è vero quel che mi fu detto, cioè che si tratterebbe di studiare il mezzo di continuare il servizio mediante nuovi sussidi alla navigazione, verrebbe come ministro delle finanze ad essere interessato, rivolgo a lui preghiera perchè voglia intendersi coi colleghi dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi, interessati anch'essi in questo servizio, per poter domani dare risposta alla mia interpellanza.

Si tratta di un servizio della cui importanza non ho bisogno di parlare al Senato. È un servizio che tocca una numerosa popolazione, ricca d'industrie e che sarebbe messa nell'isolamento assoluto quando il servizio di navigazione avesse a cessare. Invero, dalla convenzione stessa stipulata coll'impresa Mangili risulta che essa è complemento del servizio ferroviario, servizio che mette in comunicazione tutta la sponda destra del Lago Maggiore con le ferrovie che fan capo alla sponda sinistra; per cui se questo servizio mancasse, la sponda destra sarebbe del tutto isolata.

Il Senato vede quanto sia importante sapere se la minacciata sospensione dell'accennato servizio col giorno 15 luglio dovrà verificarsi, nel qual caso il servizio dovrebbe assumersi dallo Stato, oppure sarà continuato sia pure con nuova convenzione dell'impresa assumtrice. Prego quindi l'onorevole ministro delle finanze di volersi intendere cogli onorevoli suoi colleghi, onde poter avere una risposta alla mia interrogazione nella seduta di domani.

PODESTÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PODESTÀ. Mi associo a quanto ha esposto il mio onorevole collega senatore Cuzzi.

MEIDA, *ministro delle finanze*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEIDA, *ministro delle finanze*. Riferirò al Presidente del Consiglio ed ai ministri interessati il desiderio espresso dall'onor. Cuzzi, e mi riservo di dare risposta al Senato circa il giorno in cui si dovrà svolgere la interpellanza. Per parte mia farò le maggiori sollecitudini, perchè riconosco la gravità dell'argomento.

CUZZI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi 1º marzo 1886, n. 3682, serie III, 21 gennaio 1897, n. 23, 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo Catasto (N. 323);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni (N. 323).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite

dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni, destinandole a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici (N. 344);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989, portante variazioni di spese per opere pubbliche in Basilicata (N. 355);

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 266);

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 267);

Rendiconto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 268);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1907, relativo all'aumento di un posto di capo tecnico di 2ª classe nel ruolo dei capi tecnici di artiglieria e genio (N. 366).

III. Aggiunte al Regolamento interno del Senato (N. CXLVIII - *Documenti*).

IV. Modificazioni al Regolamento interno del Senato (N. CXLIX - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 1º luglio 1917 (ore 17)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute parlamentari.